



04 Settembre 2024

Circolare numero 5

Circolare n.5 - Criteri e modalità di valutazione

Riferimenti normativi: – Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; – Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. – DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Secondo la normativa in vigore, la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa. I criteri a cui il collegio deve attenersi relativamente alla valutazione sono i seguenti: • Tempestività: la valutazione delle verifiche scritte deve essere comunicata agli alunni non oltre 15 giorni dopo lo svolgimento della prova, prima di procedere ad ulteriore verifica. Relativamente alle verifiche orali, bisogna comunicare il voto, ultimata la verifica. • Trasparenza: è opportuno motivare il voto con un giudizio esplicativo, mentre è necessario motivare i voti negativi.

Come deliberato dal collegio dei docenti, nella fase iniziale dell'anno scolastico è opportuno che vengano somministrate agli alunni delle prove d'ingresso per una valutazione iniziale dei prerequisiti, che consenta di tracciare un profilo analitico della classe su cui progettare i percorsi didattici, definendone gli obiettivi per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel corso di ogni quadrimestre, affinché la valutazione sia congrua, bisogna fare almeno 2 verifiche scritte/pratiche e 2 verifiche orali, per le discipline di cui è prevista la valutazione scritta e orale; per le discipline di cui è previsto solo la valutazione orale bisogna fare 3 verifiche orali (a discrezione del docente una di queste può essere scritta). Alla fine dell'anno scolastico è necessario sottoporre gli alunni ad una verifica sommativa, con una prova finale che accerti sia le conoscenze e le capacità che le competenze acquisite. Relativamente alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Il Collegio ha deliberato la deroga al limite per la validità dell'anno scolastico nei seguenti casi: assenze per malattia giustificate con certificato medico, assenze per valide ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. La deroga ovviamente è valida a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, aspetto che sarà valutato discrezionalmente dal Consiglio di classe. Le assenze degli alunni disabili, determinate dalla loro situazione sanitaria, non vengono conteggiate

ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico Prof. Carmelo Belfiore